

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 47-2602

Adempimenti regionali per fruizione dei regimi di aiuto in scadenza erogati in base al Reg. (UE) 702/2014 di esenzione per categoria nei settori dell'agricoltura, la silvicoltura, le zone rurali, la pesca e l'acquacoltura (ABER). Proroga regimi e loro basi giuridiche, ai sensi del Reg. (UE) 2020/2008. Rettifica per mero errore materiale della D.G.R. n. 1-2348 del 27.11.2020.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la Commissione ha istituito un quadro specifico di norme per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Tale quadro comprende un regolamento di esenzione per categoria (ABER), orientamenti sugli aiuti di Stato e un regolamento sugli *aiuti de minimis* agli agricoltori. Le norme sugli aiuti di Stato per l'agricoltura, la silvicoltura e le zone rurali sono strettamente correlate alla politica agricola comune (PAC), in particolare le norme sulle misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

il Regolamento di esenzione per categoria Reg. (UE) n. 702/2014 ABER scadrà il 31 dicembre 2020 e pertanto la Commissione ha avviato da tempo una revisione di tali strumenti, al fine di stabilire un nuovo quadro di regole per il periodo 2020-2027, in armonia anche con il futuro quadro giuridico per la politica agricola comune, per il quale è ancora in corso l'iter legislativo. Il progetto relativo agli atti modificativi che proroga gli strumenti di aiuto di Stato nell'agricoltura comprende anche disposizioni che prorogano il regolamento di esenzione per categoria e il regolamento de minimis per la pesca e l'acquacoltura;

in vista della scadenza del sopracitato regolamento, fissata al 31.12.2020, la Commissione, tramite la Direzione generale della Concorrenza - Unità H6 - Agricoltura e pesca, ha avviato una consultazione pubblica aperta che ha avuto luogo tra il 26 aprile e il 19 luglio 2019 con l'obiettivo di consentire alle parti interessate e alle autorità degli Stati membri di fornire il loro parere sulle prestazioni delle attuali norme sugli aiuti di Stato e sulla possibile progettazione delle regole future.

Premesso, inoltre, che:

il progetto relativo agli atti modificativi di proroga delle norme sugli aiuti di Stato per l'agricoltura, la silvicoltura, le zone rurali, la pesca e l'acquacoltura è stato pubblicato il 16.01.2020 per il feedback delle parti interessate e che la bozza di regolamento della Commissione di modifica del regolamento n. 702/2014 (ABER) è stata discussa in una serie di riunioni con il Comitato consultivo sugli aiuti di Stato e che le delegazioni degli Stati membri sono state invitate a presentare osservazioni sui progetti di atti modificativi fino al 17.7.2020;

preso atto della Comunicazione ARES della Commissione europea DG Agricoltura del 30 novembre 2020, inoltrata dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali alle Amministrazioni regionali in data 3 dicembre 2020, con cui vengono fornite alcune informazioni in merito al prolungamento, tra gli altri, del regolamento di esenzione per categoria per l'agricoltura(UE) N. 702/2014 (ABER), specificando che:

“al fine di consentire alla Commissione di continuare a valutare gli aiuti di Stato sulla base di tali strumenti e di consentire la loro revisione dopo l'adozione del regolamento del piano strategico ai sensi della politica agricola (PAC) e il nuovo Fondo europeo per il settore marittimo e della pesca (FEP), il periodo di applicazione sarà prorogato fino al 31 dicembre 2022”;

e inoltre: *“gli Stati membri che desiderano prorogare i regimi che sono stati esentati fino a 31 dicembre 2020 nell'ambito dell'ABER e riguardano il finanziamento nazionale puro, possono farlo senza dover presentare una comunicazione aggiuntiva in SANI, a condizione che essi non modificano in modo sostanziale le misure in questione (omissis). Le misure prorogate continueranno quindi ad applicarsi fino al 30 giugno 2023, tenuto conto del periodo di adeguamento di sei mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 4, dell'ABER”.*

Preso atto che, per quanto riguarda invece i regimi che sono stati esentati in base all'ABER e che godono del cofinanziamento del FEASR, la Commissione europea, con la sopraccitata Comunicazione ARES della Commissione europea DG Agricoltura del 30 novembre 2020 ha stabilito che *"ai sensi dell'articolo 51, par 4, secondo comma, dell'ABER, detti regimi restano esentati per la durata del periodo di programmazione conformemente al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relative norme di attuazione, che la loro vigenza sarà estesa fino al 31.12.2025 non appena i regolamenti transitori PAC saranno approvati.*

Preso atto che:

in base alla citata Comunicazione della Commissione, *"dopo l'adozione del regolamento transitorio, gli Stati membri potranno applicare tali regimi fino al 31 dicembre 2025 senza alcuna ulteriore comunicazione a SANI, a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali ai medesimi"*;

visto l'ulteriore dilatarsi dei tempi di adozione del regolamento della riforma PAC, essendo tuttora in corso la relativa procedura legislativa, la Commissione è intervenuta con il Regolamento (UE) n. 2020/2008 del 8 dicembre 2020, modificando i regolamenti (UE) n. 702/2014 (ABER), (UE) n. 717/2014 e 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione ed altri adeguamenti pertinenti;

in via prioritaria la Commissione ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 ABER per garantire la continuità degli aiuti esistenti ed affinché il riesame del regolamento sia completato dopo l'adozione della riforma della PAC;

secondariamente, tenuto conto che data la proroga del periodo di applicazione del regolamento ABER, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche a norma del suddetto regolamento, la Commissione, a fine di ridurre l'onere amministrativo, ha ritenuto opportuno stabilire che le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purchè non siano apportate modifiche sostanziali alle misure in questione. La proroga è stata definita in due anni, fino al 31 dicembre 2022 per il periodo di applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 ABER.

Preso atto della Comunicazione inviata a mezzo mail in data 4 novembre 2020 dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali alle competenti Direzioni delle Amministrazioni regionali, come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e Cibo, che ha fornito alcune indicazioni inerenti alla proroga dei vigenti regimi ai sensi dell'ABER, che si riportano di seguito:

"(omissis) I regimi di aiuto in scadenza al 31.12.2020 non devono essere nuovamente esentati in SANI, la Commissione ha anticipato che l'ABER prevederà un meccanismo per cui i regimi, una volta approvata la proroga dell'ABER, si considerano "riesentati" fino al 31.12.2022 senza l'invio di nuove schede. Alla luce di quanto esposto è quindi scongiurata la necessità di operare in SANI. Occorre però verificare preliminarmente se le pertinenti basi giuridiche indichino la scadenza al 31.12.2020, in caso affermativo, le stesse devono essere modificate ed adeguate dalle Autorità responsabili dei regimi di aiuto".

Dato atto che:

risulta, pertanto, necessario provvedere all'adeguamento delle basi giuridiche interne dei regimi in scadenza, laddove le medesime riportino la scadenza del 31 dicembre 2020, in quanto i regimi per i quali non si provvederà al citato adeguamento, non saranno prorogati al 31 dicembre 2022, non saranno più attuati e, quindi, i relativi aiuti non potranno più essere concessi a partire dal 1° gennaio 2021;

con la comunicazione della Direzione Agricoltura e Cibo del 11 novembre 2020, agli atti della medesima:

è stata segnalata alle strutture regionali interessate l'imminenza della scadenza del regolamento e ed evidenziata la necessità di procedere ad una ricognizione e verifica dei regimi di aiuti comunicati ai sensi del reg. 702/2014, esistenti ed in scadenza alla data del 31 12 2020,

è stato, altresì, richiesto di indicare tempestivamente per quali di essi si intende procedere alla proroga e quindi al previo adeguamento della rispettiva base giuridica interna ai fini del loro

inserimento nel presente provvedimento amministrativo e dei successivi adempimenti che si rendano necessari, anche alla luce di eventuali istruzioni che eventualmente saranno impartite dalla Commissione in data successiva a quella di adozione del presente provvedimento.

Dato atto che la base giuridica interna riferita ai regimi che sono stati esentati in base all'ABER e che godono del cofinanziamento del FEASR (regimi cofinanziati) non rientra tra quelle che necessitano di adeguamento con il presente provvedimento, non prevedendo la scadenza alla data del 30 dicembre 2020;

Dato atto delle mail pervenute dai settori regionali interessati con cui vengono individuati i regimi di aiuto che devono essere necessariamente prorogati al 31.12.2022, in linea con quanto stabilito dai predetti regolamenti della Commissione, al fine di consentirne l'ulteriore utilizzo ed applicazione, in particolare:

- 1) SA 54401 – Aiuti rivolti al settore apistico. legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (art. 6, allegato b lettera u) L.R. 18/2008;
- 2) SA 52710 - Legge regionale 63/1978 - Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24);
- 3) SA 52087 – L.R. 18/2008. Approvazione indirizzi e criteri triennio 2018-2020 per finanziamento attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di raccolta e coltivazione tartufi e valorizzazione patrimonio tartufigeno;
- 4) SA 41404 - Settori agricoltura primaria. Legge 27 febbraio 1985, n 49, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, Titolo I. Criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall'anno 2015.

Dato atto che tutti i regimi sopra indicati non sono oggetto di comunicazione alla Commissione tramite la piattaforma SANI 2 entro la data del 31.12.2020, come anticipato nella nota ARES della Commissione, e come previsto dall'articolo 9, comma 8, regolamento ABER, comma introdotto dal Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, ma che è necessario adeguare le basi giuridiche interne rispettive con l'adozione della presente deliberazione quale nuova base giuridica interna a supporto della proroga fino al 30 12 2022.

Dato atto che con il presente provvedimento sono confermati, altresì, tutti i contenuti, le regole e le condizioni già indicati nelle originarie basi giuridiche (atti o bandi di riferimento).

Premesso, altresì, che con la D.G.R. n. 1-2348 del 27.11.2020 sono stati individuati i regimi di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 ed in scadenza al 31.12.2020, disponendone la proroga fino al 31.12.2023 in virtù di quanto disposto dal Reg. (UE) 972/2020.

Dato atto che per mero errore materiale di trascrizione è stato erroneamente riportato il punto 5) “SA 52087 – L.R. 18/2008. Approvazione indirizzi e criteri triennio 2018-2020 per finanziamento attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di raccolta e coltivazione tartufi e valorizzazione patrimonio tartufigeno”.

Ritenuto, pertanto, a rettifica per mero errore materiale, di eliminare dalle premesse e dal dispositivo della suddetta deliberazione il soprarichiamato punto 5) disponendone la corretta collocazione all'interno del presente provvedimento, in quanto ricompreso tra gli aiuti esentati ex Reg. 702/2014 come individuati nell'elenco di cui sopra.

Visto il regolamento (UE) 702/2014 (ABER).

Vista la Comunicazione ARES della Commissione europea DG Agricoltura del 30 novembre 2020, inoltrata dal MIPAAF alle amministrazioni regionali in data 3 dicembre 2020, e la comunicazione del 4 novembre 2020 inviata dal Mipaaf alle Direzioni regionali competenti delle Amministrazioni regionali.

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2008 dell'8 dicembre 2020, modificando i regolamenti (UE) n. 702/2014 (ABER), (UE) n. 717/2014 e 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione ed altri adeguamenti pertinenti.

Richiamate tutte le basi giuridiche originarie dei regimi oggetto di adeguamento della base giuridica interna come nell'elenco sopra evidenziato.

Vista la D.G.R. n. 1-2348 del 27.11.2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di stabilire che le basi giuridiche interne riferite ai regimi di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 di seguito riportati e in scadenza al 31.12.2020 sono adeguate e i relativi regimi di aiuto esentati sono prorogati fino al 31.12.2022 in virtù di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2020/2008:

1) SA 54401 – Aiuti rivolti al settore apistico. legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (art. 6, allegato b lettera u) L.R. 18/2008;

2) SA 52710 - Legge regionale 63/1978 - Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24);

3) SA 52087 – L.R. 18/2008. Approvazione indirizzi e criteri triennio 2018-2020 per finanziamento attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di raccolta e coltivazione tartufi e valorizzazione patrimonio tartufigeno;

4) SA 41404 - Settori agricoltura primaria. Legge 27 febbraio 1985, n 49, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, Titolo I. Criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall'anno 2015;

- di stabilire che con la presente deliberazione, che costituisce nuova base giuridica interna ai fini delle proroghe richieste fino al 30.12.2022 dei sopraelencati regimi di aiuto, sono, altresì, confermati tutti i contenuti, le regole e le condizioni già indicati nelle originarie basi giuridiche (atti o bandi di riferimento);

- di dare atto che tutti i regimi oggetto di proroga con la presente deliberazione non sono oggetto di comunicazione alla Commissione tramite la piattaforma SANI 2 entro la data del 31.12.2020, come anticipato nella nota ARES della Commissione, e come successivamente previsto dall'articolo 9, comma 8, regolamento ABER, comma introdotto dal Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, ma che è necessario adeguare le basi giuridiche interne rispettive con l'adozione della presente deliberazione quale nuova base giuridica interna a supporto della proroga fino al 30 12 2022;

- di eliminare, a rettifica per mero errore materiale, dalle premesse e dal dispositivo della D.G.R. n. 1-2348 del 27.11.2020 il punto 5) “SA 52087 – L.R. 18/2008. Approvazione indirizzi e criteri triennio 2018-2020 per finanziamento attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di raccolta e coltivazione tartufi e valorizzazione patrimonio tartufigeno”, disponendone la corretta collocazione all'interno del presente provvedimento, in quanto ricompreso tra gli aiuti esentati ex Reg. 702/2014 come individuati nell'elenco di cui sopra;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)